

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato in data 30/08/2016 un contratto di finanziamento al quale era abbinata, per il tramite dell'intermediario, una polizza assicurativa a premio unico anticipato, integralmente corrisposto al momento della stipula. A seguito della cessazione anticipata del rapporto di finanziamento, la copertura assicurativa è venuta meno prima della scadenza originaria.

Nonostante ciò, l'intermediario non ha provveduto alla restituzione della quota parte di premio assicurativo non goduto, proporzionale alla durata residua della copertura.

Insoddisfatta degli esiti del reclamo, si rivolge a questo Arbitro per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata restituzione delle somme dovute, nonché un pregiudizio da inadempimento degli obblighi normativi, chiedendo la restituzione del premio residuo, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo ABF.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, deducendo il mancato rispetto delle condizioni di procedibilità previste dalla disciplina ABF. In particolare, viene contestata l'assenza di prova dell'effettiva presentazione e ricezione del reclamo asseritamente risalente al 19 ottobre 2025 e, in ogni caso, il mancato decorso del termine minimo di sessanta giorni dalla sua asserita presentazione prima del deposito del ricorso.

Nel merito, parte resistente ricostruisce la vicenda contrattuale evidenziando che il rapporto di finanziamento, al quale era abbinata una polizza assicurativa a premio unico, non è cessato per estinzione anticipata volontaria, bensì per risoluzione contrattuale conseguente a perdurante inadempimento, con conseguente passaggio della posizione a sofferenza.

La resistente contesta inoltre le doglianze relative alla pretesa violazione degli obblighi di risposta al reclamo e degli obblighi informativi, rilevando che la controparte non ha fornito idonea documentazione a dimostrazione delle proprie affermazioni, né dell'esistenza di un danno giuridicamente rilevante. In via subordinata, la resistente rappresenta di aver comunque attivato interlocuzioni con la compagnia assicurativa, la quale ha manifestato disponibilità alla restituzione della quota parte di premio non goduta, subordinatamente alla produzione, da parte del ricorrente, della documentazione necessaria. Pertanto domanda, in via subordinata, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non è ricevibile in ragione dell'incompetenza temporale dell'Arbitro.
L'estinzione anticipata del contratto di mutuo su cui è sorta controversia è infatti avvenuta a maggio 2018, in data certamente antecedente al limite di sei anni previsto per il radicamento della competenza temporale dell'ABF.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE